



ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO (A.T.A.) DELL'AMBITO OTTIMALE ATO 4 - FERMO

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 23-05-2023

COPIA

OGGETTO: DELIBERA ARERA N. 443/2019 – 363/2021. REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERiodo P.E.F. - 2022-2025 ART. 8.5 DELLA DELIBERA N. 363/2021 – VALIDAZIONE P.E.F. DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO.

Il giorno 23 maggio 2023, ai sensi dell'art. 13ter del Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea dell'ATA, con la modalità mista della presenza oltre che della videoconferenza, si è riunita l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ambito ottimale N. 4 di Fermo convocata per le ore 17:30, in prima convocazione, ed alle ore 18:30, in seconda convocazione, con nota in data 17 maggio 2023 prot. n. 8709.

La seduta ha inizio in seconda convocazione alle ore 18:35 e sono presenti, con diritto di voto, i seguenti componenti:

N.	PRESENZA	ENTE	P=Presidente S=Sindaco D=Delegato	Quota presente	Quota assente
1	P	Provincia di Fermo	P	5,00%	
2	P	Comune di Altidona	S	1,72%	
3	A	Comune di Amandola			2,61%
4	A	Comune di Belmonte Piceno			0,45%
5	P	Comune di Campofilone	S	1,09%	
6	A	Comune di Falerone			1,94%
7	P	Comune di Fermo	D	19,44%	
8	P	Comune di Francavilla d'Ete	S	0,61%	

9	P	Comune di Grottazzolina	S	1,71%	
10	A	Comune di Lapedona			0,74%
11	A	Comune di Magliano di Tenna			0,78%
12	A	Comune di Massa Fermana			0,58%
13	A	Comune di Monsampietro Morico			0,44%
14	P	Comune di Montappone	S	0,97%	
15	A	Comune di Monte Giberto			0,54%
16	P	Comune di Monte Rinaldo	S	0,28%	
17	A	Comune di Monte San Pietrangeli			1,45%
18	A	Comune di Monte Urano			4,22%
19	P	Comune di Monte Vidon Combatte	S	0,35%	
20	A	Comune di Monte Vidon Corrado			0,45%
21	P	Comune di Montefalcone Appennino	S	0,40%	
22	A	Comune di Montefortino			1,50%
23	P	Comune di Montegiorgio	S	3,94%	
24	P	Comune di Montegrano	S	6,76%	
25	P	Comune di Monteleone di Fermo	S	0,31%	
26	P	Comune di Montelparo	S	0,67%	
27	A	Comune di Monterubbiano			1,52%
28	P	Comune di Montottone	S	0,68%	
29	A	Comune di Moresco			0,37%
30	P	Comune di Ortezzano	S	0,47%	
31	P	Comune di Pedaso	D	1,39%	
32	A	Comune di Petritoli			1,46%
33	A	Comune di Ponzano di Fermo			1,00%
34	P	Comune di Porto San Giorgio	S	7,86%	
35	P	Comune di Porto Sant'Elpidio	D	12,52%	

36	P	Comune di Rapagnano	S	1,14%	
37	A	Comune di Santa Vittoria in Matenano			0,99%
38	P	Comune di Sant'Elpidio a Mare	D	8,83%	
39	P	Comune di Servigliano	S	1,36%	
40	P	Comune di Smerillo	S	0,32%	
41	A	Comune di Torre San Patrizio			1,15%

Enti presenti = n. 23 (quote di partecipazione = 77,82%)

Enti assenti = n. 18

Si dà atto che risultano in presenza i seguenti Enti: Provincia di Fermo, Comune di Montegiorgio, Comune di Montegranaro e Comune di Montelparo. Tutti gli altri Enti partecipanti sono collegati da remoto.

Presiede il PRESIDENTE MICHELE ORTENZI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA MANCINI

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
Favorevole IN ORDINE alla Regolarita' tecnica
Espresso in data 17-05-2023

Il Direttore
Dott. Dino Vesprini

 Firmato

In apertura di seduta, alle ore 18:35, il Presidente Michele Ortenzi invita il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini a svolgere l'appello dei presenti.

Al termine dell'appello, secondo l'esito soprariportato, constatato il numero legale per la presenza diretta o per delega dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Autorità Territoriale d'Ambito per la gestione dei rifiuti ATO 4, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che la seduta viene registrata in modalità videoconferenza, gli interventi non vengono trascritti ed il supporto informatico viene conservato agli atti dell'ufficio di segreteria.

Di seguito la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- L'Assemblea Territoriale d'Ambito – A.T.A. – dell'Ambito Territoriale Ottimale – n 4, ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito della Regione Marche, di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006.
- L'art. 7 della L.R. 24/2009 – rubricato *“Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”* dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 186bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). All'A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.”*
- L'A.T.A. è sottoposta alle disposizioni, per quanto compatibili, concernenti l'ordinamento giuridico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Fermo e dai 40 Comuni ricadenti nella stessa in data 14 aprile 2015;

Ricordato che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato dal 2019 i criteri per la determinazione del metodo tariffario rifiuti (MTR) attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- **la Deliberazione 363/2021/R/RIF** di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (allegato A);
- **la Deliberazione 459/2021/R/RIF** “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- **la Determinazione n. 2/DRIF/2021** “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 - ✓ Allegato 1 –Tool MTR-2;
 - ✓ Allegato 2 –Schema della Relazione di accompagnamento;
 - ✓ Allegato 3-4 – le Dichiarazioni di veridicità per i Gestori e per i Comuni;
- **la Deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/Rif** “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale impone agli Enti territorialmente competenti l’adozione di uno degli schemi regolatori concernenti gli obblighi di qualità contrattuale tecnica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani proposti dall’Autorità e dettagliati nell’Allegato A alla Deliberazione in parola;

Richiamate in particolare le disposizioni della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF:

- l’art. 1 “*Ambito di applicazione*” che così recita:

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

- l’art. 2 “*Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario*” che così recita:

2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti, per il secondo periodo regolatorio di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2).

- l'art. 4 "*Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale*" che così recita:

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR -2.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

- l'art. 7 “*Procedura di approvazione*” che così recita:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare

riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2

- l'art. 8 *“Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”* che così recita:

8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo di chiusura del ciclo “minimi

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

Accertato che:

- l'art. 1 *«Definizioni»* dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA n° 363/2021 individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo,...»;

- l'ATA4 Fermo è "costituito" già dal 2015 ed "operativo", se pur senza dotazione di personale ed ha competenza circa lo svolgimento delle attività di validazione del PEF predisposto dai Comuni e Gestori.

Considerato che:

- l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO n.4 ha validato i Piani Economici Finanziari dei comuni facente parte dell'ATA 4 per il periodo regolatorio 2022-2025 con Deliberazione n. 2 del 03.05.2022 e n. 4 del 20.05.2022.
- L'art. 28.4 dell'allegato "A" della deliberazione Arera n. 363/ 2021 recita " *Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, **ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio)**, qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo*";
- L'Art. 4 dell'allegato "A" della deliberazione Arera n. 363/ 2021 nei commi:
 - ✓ 4.5 " *Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità*";
 - ✓ 4.7 " *Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.* "

Dato atto che Arera con Deliberazione n. 62/2023/R/Rif "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti Urbani" ha affermato quanto segue:

- ✓ " *sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025;*
- ✓ *le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate;*
- ✓ *ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi*

applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2.”;

Dato atto che la società che gestisce i servizi di igiene urbana del comune di Porto San Giorgio, SGDS MULTISERVIZI SRL, in data 24 febbraio u.s. ha subito gravi danni economici e finanziari a causa di un incendio presso la sede dell'autoparco, che ha coinvolto oltre l'immobile anche diversi automezzi, attrezzature e beni di consumo.

Visto che il comune di Porto San Giorgio ha trasmesso all'ATA Fermo formale richiesta di revisione Infra-periodo del Pef Tari 2022-2025 ai sensi del citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

Ricordato che con Determina Dirigenziale n° RG 319 del 26.04.2023 è stato affidato il servizio di supporto specialistico all'ATA4 per assolvere agli adempimenti previsti dalla Deliberazione A.R.E.R.A. n. 363//R/RIF del 03.08.2021 alla società Media Gestum Consulting srl, avente sede legale in Via Roma n. 20-47921 Rimini (RN).

Preso atto delle richieste inviate:

- dalla “SGDS MULTISERVIZI SRL con oggetto “ *Revisione straordinaria del PEF 2023* “ registrata al prot. n. 6914 del 21.04.2023;
- dal comune di Porto San Giorgio con oggetto “*Riscontro e trasmissione documentazione revisione infra-periodo art. 8.5 Del. Arera n. 363/2021*” registrata al prot. n.8123 del 10.05.2023”;

Viste le suddette istanze fatte oggetto delle verifiche della Soc. Media Gestum Consulting, Advisor incaricato da questo Ente, costituite da:

Per il Comune di Porto San Giorgio:

- A) Nota di accompagnamento alla documentazione trasmessa;
- B) Nuova relazione di accompagnamento del PEF 2022 - 2025;
- C) Dichiarazione di veridicità;
- D) Nuovo Tool di calcolo del PEF 2022 - 2025;

Per la SGDS Srl:

- A) Verbale del Corpo dei VV.FF;
- B) Nuova relazione di accompagnamento del PEF 2022 - 2025;
- C) Documento di analisi dell'equilibrio economico – finanziario della gestione rifiuti della società;
- D) Nuovo Tool di calcolo del PEF 2022 - 2025;

e le relative richieste di integrazioni e chiarimenti ad opera della società Media Gestum Consulting, riscontrate dalla SGDS Srl e Comune di Porto San Giorgio, rispettivamente con note del 4 e 15 maggio 2023 (SGDS Srl) e del 15 maggio 2023 (Comune di Porto San Giorgio);

Dato atto che la relazione di accompagnamento alla revisione infra-periodo PEF Tari 2022 - 2025

redatta dalla soc. Media Consulting al punto 4 “Attività di validazione”, testualmente recita:

“L’attività di validazione effettuata è stata consistente nell’analisi della coerenza dei dati trasmessi e delle poste contabili allocate dal gestore con le disposizioni contenute all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF, così come integrata con la Determinazione Arera n. 2/2021/R/RIF. L’Ata ha effettuato ulteriori controlli in merito all’accoglimento o meno dell’istanza di revisione infra-periodo, nello specifico:

- *Verifica dell’effettiva straordinarietà dell’evento;*
- *Corretto inserimento all’interno del Pef del recupero dei costi sostenuti dalla società per far fronte all’evento straordinario e per la ripresa dell’attività di raccolta;*
- *Verifica della situazione economico-finanziaria della società.*

All’esito delle verifiche sopra riportate, l’ATA ha ritenuto l’istanza di revisione meritevole di accoglimento, anche alla luce delle varie interlocuzioni con la Società con riferimento alla documentazione prodotta. I dati consuntivi dell’anno 2020 e i dati di pre-consuntivo dell’anno 2021, recuperati da fonti contabili obbligatorie solo per quanto attiene il Comune di PORTO SAN GIORGIO, sono stati inflazionati secondo quanto previsto dal Mtr-2. Per quanto concerne il gestore SGDS MULTISERVIZI SRL, si fa presente che quest’ultimo ha provveduto alla trasmissione del dettaglio dei dati contabili desunti da fonti contabili obbligatorie, necessario per una compiuta validazione del Piano Finanziario. Su tutte le voci di costo, di cui i legali rappresentanti dei gestori ne hanno attestato la veridicità con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo di cui agli allegati 3 e 4, della Determinazione Arera n. 2/2021/R/Rif si è proceduto a verificare:

a) la completezza dei dati forniti, anche con l’ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;

b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici format di raccolta dati (ovverosia il tool di calcolo del Pef) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;

c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti”;

Valutata pertanto la richiesta complessiva di revisione Infra-periodo del Pef Tari 2022-2025 ai sensi del citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF presentata dal Comune di Porto San Giorgio **come accoglibile** sia per le motivazioni tecniche riportate nella relazione della Soc. Media Gestum Consulting che per i gravi danni subiti dal gestore a causa di un incendio avvenuto in data 24 febbraio 2023 presso la sede dell’Autoparco della società “ San Giorgio Servizi”;

Rilevato altresì che la soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato di supportare l’ATA, ha svolto le seguenti attività in merito agli elaborati trasmessi dal comune di Porto San Giorgio e dal gestore San Giorgio Servizi:

- Verifica della trasmissione all’ATA, da parte del gestore e del comune per quanto di competenza, della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

- Esame della stratificazione dei Cespiti predisposta dal Gestore per l'aggiornamento straordinario infra periodo per le annualità 2023-2025;
- Verifica della rendicontazione dei costi operativi predisposta dal Gestore per l'aggiornamento straordinario infra periodo per le annualità 2023-2025;
- Verifica Calcolo PEF (calcolo tariffa) predisposto dal Gestore per l'aggiornamento straordinario infra periodo per le annualità 2023-2025;

Ritenuto, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dal Gestore e dal Comune di Porto San Giorgio, in esito delle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, nonché della valorizzazione delle grandezze di competenza di questo ETC, di poter procedere per il comune di Porto San Giorgio all'aggiornamento straordinario infra periodo per le annualità 2023-2025 e determinazione delle nuove tariffe per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anni 2023-2025 riepilogate nel modello PEF 2023-2025 come da documentazione in atti;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n.27;
- la L.r. 24/2009ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- La Deliberazione ARERA n. 62/2023/R/Rif " *Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti Urbani* " ;
- lo Statuto dell'ATA4 – Fermo approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 20.04.2023;

Sulla base di quanto sopra premesso e considerato, si propone all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dei Rifiuti dell'ATO 4 Fermo di deliberare:

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di prendere atto dell'attività di validazione tecnica svolta dalla Soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato dall'ATA 4 Fermo;
3. **Di validare, ai sensi dell'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, la revisione Infra-periodo del Pef Tari 2022-2025 del Comune di Porto San Giorgio, costituito dai seguenti elaborati:**
 - a. **Relazione di accompagnamento alla revisione infra-periodo PEF 2022-2025**
 - b. **TOOL revisione PEF 2022-2025 completo del Comune di Porto San Giorgio;**
 - c. **PEF 2022-2025 completo del Comune di Porto San Giorgio;**

Documenti depositati al fascicolo d'ufficio dell'ETC che saranno trasmessi al comune interessato per gli atti di rispettiva competenza;

4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti sopra elencati all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'autorità stessa;
5. Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line della Provincia;
6. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Dino Vesprini

Il Presidente rende la relazione come da documento istruttorio sopra riportato.

Si dà atto che alle ore 18:40 raggiunge il collegamento il Sindaco del Comune di Massa Fermana Gilberto Caraceni, pertanto, il numero degli Enti presenti sale a 24.

Terminata la relazione, il Presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire, pone in votazione l'approvazione dell'atto.

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO (A.T.A.) DELL'ATO 4 – FERMO

Vista la Legge Regionale Marche 12 ottobre 2009, n. 24 recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;

Vista la Legge Regionale Marche 25 ottobre 2011, n. 18 recante “*Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24: ‘Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati’*”;

Vista la “*Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 – Fermo*”, approvata e sottoscritta dai Comuni della Provincia di Fermo e dalla Provincia stessa in data 14 aprile 2015;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:
favorevoli n. 24 degli Enti presenti (pari al 78,40% delle quote di partecipazione alla Convenzione)

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di prendere atto dell'attività di validazione tecnica svolta dalla Soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato dall'ATA 4 Fermo;
3. **Di validare, ai sensi dell'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, la revisione Infra-periodo del Pef Tari 2022-2025 del Comune di Porto San Giorgio, costituito dai seguenti elaborati:**
 - a. **Relazione di accompagnamento alla revisione infra-periodo PEF 2022-2025**
 - b. **TOOL revisione PEF 2022-2025 completo del Comune di Porto San Giorgio;**
 - c. **PEF 2022-2025 completo del Comune di Porto San Giorgio;**

Documenti depositati al fascicolo d'ufficio dell'ETC che saranno trasmessi al comune interessato per gli atti di rispettiva competenza;

4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti sopra elencati all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'autorità stessa;
5. Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line della Provincia.

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

favorevoli n. 24 degli Enti presenti (pari al 78,40% delle quote di partecipazione alla Convenzione)

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 18:45 del 23.05.2023.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA ASSEMBLEA
TERRITORIALE D'AMBITO – ATO 4
FERMO

F.to Michele Orteni

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Laura Mancini

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 25-05-2023 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fermo lì, 25-05-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-05-2023 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fermo lì, 25-05-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

Il presente documento costituisce copia dell'originale